

STATUTO

**EMERA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DELIA CL VIA CAMPO 24/A

Numero REA: CL - 87583

Codice fiscale: 01631220850

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 22033/9346 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Delia (CL), la società cooperativa "EMERA Società Cooperativa Sociale - Onlus".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione

dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO -OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e, con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4 del presente statuto.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione Italiana.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

La società cooperativa "EMERA Società Cooperativa Sociale - Onlus" è una cooperativa sociale a scopo plurimo così come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro del giorno 8 novem-

bre 1996 n. 153, con la quale si ammette che la società cooperativa stessa operi in entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 381/1991, e si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della predetta legge si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

Relativamente alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, a titolo esemplificativo:

1. sono destinatari dei servizi della Cooperativa, di seguito indicati solo "destinatari della Cooperativa": i minori che versano in situazione di difficoltà o di svantaggio sociale, gli anziani in situazione di disagio ed emarginazione, i nuclei familiari, gli handicappati psico-fisici, i migranti, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, le ragazze madri, i detenuti ammessi alle misure alternative e gli altri soggetti che versano in uno stato di bisogno sociale, sanitario, educativo, economico e simili.

2. la cooperativa potrà svolgere i seguenti servizi socio-sanitari ed educativi, di seguito indicati solo "servizi": assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo, case protette, case di riposo, comunità alloggio e simili), servizi per l'assistenza economica e si-

mili.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa potrà avere infine come scopo quello di offrire servizi ai propri soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, poichè risponde ai bisogni globali e diversificati dell'utente, ha una capacità di intervento multidirezionale; a titolo indicativo, ma non esaustivo, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti specifiche attività:

svolgere, a titolo esemplificativo, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi a favore dei destinatari della Cooperativa:

NEL SETTORE SOCIO-SANITARIO:

1) la prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma, sia a domicilio che presso aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie ecc.;

2) promuovere e realizzare progetti educativi, di prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell'alcool-dipendenza, del disagio giovanile, e simili;

3) i servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiatura ed altre strutture sanitarie e sociali;

4) la gestione di strutture residenziali, semiresidenziali, educative e ricreative, sempreché finalizzate agli scopi precipui della Cooperativa, compresa la gestione di ambulatori, studi infermieristici e simili;

5) l'erogazione di servizi generici di carattere domestico di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere;

6) l'istituzione dei servizi di assistenza medica ed infermieristica, ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare, la realizzazione di una rete di servizi di ambulanza per il trasporto di persone da e per l'ospedale;

7) la gestione dei servizi di trasporto di dializzati e l'accompagnamento presso centri di diagnosi nonché di altra specializza-

zione;

8) la realizzazione dei servizi di tele-assistenza e/o telesoccorso, la gestione dei servizi di assistenza domiciliare infermieristica, di assistenza domiciliare integrata nonché di altre attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, sociali e assistenziali; la realizzazione e la gestione di poliambulatori, di residenze sanitarie assistenziali, di consultori familiari e simili;

9) la realizzazione di tutte quelle iniziative e attività che consentano l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione di centri socio e psico-pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale e simili;

10) l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative per il tempo libero, di turismo sociale, accessibile e simili;

11) l'istituzione di corsi di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento sui temi afferenti l'oggetto sociale;

12) l'istituzione e la gestione di asili nido, baby-parking, ludoteche, scuole per l'infanzia e altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con Enti pubblici e altre istituzioni territoriali,

13) lo studio, la promozione, la progettazione, la consulenza professionale con stesura di piani assistenziali, il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti socio-sanitari e assistenziali, di assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito socio-sanitario, progetti integrati di continuità socio-sanitaria e assistenziale e simili;

14) la ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni della realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione nella realtà in cui opera, i servizi sanitari di tutela e prevenzione della salute e simili;

15) l'ottimizzazione dell'uso delle risorse tecniche e professionali dei soci, compresa la messa a punto di sistemi di monitoraggio di ricoveri ospedalieri, consulenze specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza farmaceutica, e con conseguente messa a punto di criteri di valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività e le erogazioni dei servizi socio-sanitari degli enti pubblici e privati;

16) i servizi di formazione e il miglioramento professionale delle professionalità tecniche, manageriali e simili, attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico-formativo;

17) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione e il mantenimento dello stato di benessere dell'indivi-

duo e della società in cui vive.

18) la fornitura ai soci di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, di personale amministrativo, ausiliario e paramedico, di attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale, finalizzate all'educazione socio-sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla Cooperativa;

19) l'organizzazione di strutture finalizzate alla reperibilità notturna e festiva e alla sostituzione e turnazione dei soci;

20) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

A favore dei minori:

La cooperativa si propone di operare nell'ambito dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la realizzazione di villaggi o case famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi mediante:

1) Attività formative, ricreative e assistenziali;

2) La creazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi;

3) L'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio, e in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica;

4) Attività di centro e di incontro e iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;

5) L'attuazione di interventi da realizzare previo accordo con le competenti autorità scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;

6) Organizzazione e gestione dei servizi previsti dalla legge 28/08/1997 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

A favore dei disabili:

La Cooperativa si propone di operare nell'ambito dell'assistenza ai disabili, attraverso l'offerta di risposte ai bisogni di persone disabili psichici, fisici e/o sensoriali.

In relazione a ciò la Cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

1) la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

2) la riabilitazione psico-motoria;

3) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzativo nel territorio;

4) l'assistenza ai soggetti portatori di handicap volta alla integrazione nella vita sociale;

5) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di svago agli utenti e alle loro famiglie;

- 6) la prestazione di assistenza medica generica e specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
- 7) l'Istituzione di un osservatorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;
- 8) l'istruzione professionale del portatore di handicap e il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale nonché delle attività lavorative;
- 9) la creazione di una rete di servizi per il sostegno psico-pedagogico, anche in forma domiciliare, alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- 10) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare e il centro diurno;
- 11) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità alloggio, casa albergo e casa protetta, nonché l'istituzione dei centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale temporanea;
- 12) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza con l'ausilio di personale specializzato;
- 13) l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali ai soggetti portatori di handicap che per la qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociali, la cui gravità non consenta l'autodeterminazione e l'autosufficienza;
- 14) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;
- 15) la realizzazione di ogni altra attività connessa a quelle sopra indicate.
- A favore degli anziani:
- 1) il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;
- 2) la promozione e il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale di un organico sistema di provvidenza;
- 3) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- 4) l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
- 5) la promozione di studi sulle condizioni e i problemi delle persone anziane nonché l'effettuazione di indagini conoscitive sulla popolazione anziana;
- 6) l'assistenza domiciliare e abitativa anche con l'ausilio del tele-soccorso;
- 7) la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- 8) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- 9) la realizzazione di centri diurni e notturni e di assistenza:

10) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo;

11) l'assistenza socio-sanitaria e la riabilitazione psicomotoria; le prestazioni di tipo sanitario saranno eseguite personalmente da medici e infermieri all'uopo abilitati nel rispetto delle normative vigenti, sotto la loro responsabilità;

12) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

13) il trasporto, anche con ambulanze e altri automezzi, di anziani;

14) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

A favore degli immigrati:

1) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

2) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio;

3) attività formative, ricreative culturali e sportive;

4) la creazione e la gestione di centri ricreativi culturali e sportivi;

5) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio;

6) gestire e attuare corsi di formazione professionale per l'inserimento degli immigrati;

7) organizzare e gestire un segretariato familiare e/o sociale;

8) la realizzazione e/o gestione di centri di prima accoglienza, case di ospitalità, sportelli di segretariato sociale e sostegno psicologico;

9) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate.

A favore delle donne emarginate:

1) l'organizzazione e gestione di centri di accoglienza e recupero di donne di ogni età ed estrazione sociale coinvolte a qualunque titolo e per qualsiasi motivo in situazioni di rischio, di emarginazione o di disagio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche o socio-economiche, senza alcuna distinzione tra tossicodipendenti e non, con particolare riguardo alle madri con bambini, non escludendo peraltro l'accoglienza di donne sole;

2) l'organizzazione e gestione di attività educative e lavorative sia a mero scopo terapeutico sia al fine del pieno reinserimento nella società delle persone accolte;

3) favorire il recupero e l'accoglienza delle donne emarginate, disagiate o a rischio, tossicodipendenti e non, con le quali la Cooperativa viene a qualunque titolo in contatto, al fine del loro reinserimento nella società;

4) lo studio e la realizzazione di programmi terapeutici anche collaborando con organizzazioni affini e con Istituti ed Enti pub-

blici e/o privati;

5) lo svolgimento di tutte le attività connesse o affini a quelle indicate.

La società, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, in particolare si propone di operare nell'ambito delle attività produttive e dei servizi in convenzione e/o appalto con Enti Pubblici e privati e, nello specifico, verso:

1) la gestione e l'organizzazione di servizi di consulenza in materia contabile, amministrativa, finanziaria e simili, la gestione dei servizi condominiali, la progettazione in materia di marketing, ricerche di mercato, studi, progetti di intervento sociale in materia di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inserimento lavorativo e simili, con particolare attenzione ai temi afferenti gli scopi mutualistici;

2) la gestione, in qualsiasi modo effettuata, dei servizi assicurativi, finanziari e immobiliari e dei servizi a questi connessi;

3) la promozione di politiche di alternanza scuola-lavoro, la progettazione di interventi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di inoccupati, di lavoratori precari e di coloro che appartengono alle fasce deboli del mercato del lavoro, anche attraverso la promozione e la sperimentazione di nuovi modelli di intervento socio-lavorativo, l'utilizzo di nuove figure contrattuali e simili, anche in convenzione con società di lavoro temporaneo e agenzie per il lavoro;

4) la salvaguardia ambientale ed ecologica del territorio attraverso forme di raccolta differenziata dei rifiuti solidi, liquidi e speciali con relativo trasporto alle discariche e/o provvedendo direttamente alla distribuzione degli stessi, utilizzando moderne tecniche e attrezzature tecnologicamente avanzate, e/o al riciclo e alla commercializzazione degli stessi;

5) i servizi di pulizia di locali, edifici, reparti e simili, compresi i lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, lo smaltimento di rifiuti ambientali, la pulizia di spiagge, arenili e cimiteri; le affissioni, defissioni e dismissioni di impianti pubblicitari e di manifesti, l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione di aree a verde pubblico e simili e, in generale, la gestione di problemi legati all'igiene ambientale;

6) il riutilizzo degli indumenti usati e degli accessori di abbigliamento, del legno, dei materiali lapidei, del ferro, dell'alluminio e degli altri materiali raccolti e degli scarti della loro lavorazione, al fine della realizzazione dell'intero ciclo di riciclaggio, comprese le attività di selezione, lavorazione artigianale e di artigianato artistico, e di commercializzazione anche al dettaglio;

7) la fornitura e la collocazione di tutti i tipi di contenitori per i rifiuti di cui vi fosse esigenza, da porre in ville, strade, giardini, parchi, dove necessario, nonché la pulizia e la sanificazione degli stessi;

8) l'offerta dei servizi a salvaguardia dell'ecosistema, dell'igiene e salute del territorio e dell'ambiente, compresi i servizi di valutazione, monitoraggio e verifica dei fattori di rischio nella valuta-

zione di impatto biologico e nella tutela e nella valutazione di impatto ambientale, compresa l'offerta di servizi e consulenze integrate sui sistemi di sicurezza del lavoro, igiene e sanità degli alimenti, e di protezione e sicurezza edilizia, urbana, civile e industriale;

9) la realizzazione di lavori agricoli e forestali, di manutenzione e custodia del patrimonio forestale, mediante la stipula di contratti di cottimo fiduciario, con privati e con l'azienda delle foreste demaniali della Regione Sicilia, compresa la realizzazione di interventi di rimboschimento e forestazione produttiva, l'istituzione di impianti venatori e riserve di caccia;

10) la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con Enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico;

11) la coltivazione in forma collettiva, il miglioramento, la bonifica, anche a mezzo di macchine agricole, dei terreni di proprietà dei soci ovvero acquisiti a titolo di acquisto, affitto, concessione enfiteutica ovvero ad altro titolo equivalente, da parte di enti sia Privati che Pubblici, in particolare di quelli che meglio si prestano per la produzione;

12) la produzione, raccolta, stoccaggio, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, di sementi, latte, carne, lana, cereali, leguminose, olio, foraggi, mandorle, noci, spezie, e di altri simili prodotti agricoli e zootecnici, conferiti dai soci o prodotti direttamente in forma associata, la pastorizzazione e vendita, al dettaglio e all'ingrosso, del latte fresco, conferito dai soci, anche mediante la realizzazione di impianti dotati di attrezzature, macchinari e automezzi occorrenti allo svolgimento di tale attività;

13) l'allevamento, lo sfruttamento e la vendita di animali bovini, equini, ovini, suini, di animali di bassa corte e simili e dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di macellerie per la vendita al pubblico di carni di animali da macello, compresa la realizzazione di impianti di elicoltura, apicoltura, itticoltura e simili;

14) la gestione a qualsiasi titolo ovvero la stessa costruzione, su terreno proprio e/o di terzi o soci, di impianti per la lavorazione, commercializzazione e conservazione nonché di magazzini, celle frigorifere, caseifici, mangimifici e simili, per i prodotti agricoli ottenuti sia in forma associata che dai fondi dei soci, compresi i depositi di carburante e lubrificanti agricoli, stalle, fienili, tettoie e ogni altra opera utile alla realizzazione degli scopi sociali;

15) la realizzazione di lavori per la costruzione di strade poderali e interpoderali, canali, lavori di sterro, la manutenzione e il miglioramento fondiario nonché la costruzione e manutenzione, ovvero l'acquisizione a qualunque titolo, la ristrutturazione, la gestione di beni immobili volti alla fornitura di servizi di piccola ricettività, in turismo rurale, attraverso ostelli, strutture agrituri-

stiche, rifugi, piccoli alberghi, alloggi tipici, ville, case, camere, caseggiati rurali, case coloniche, aree attrezzate per campeggio, sosta camper e roulotte;

16) La promozione e la gestione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di iniziative e centri per l'informazione sul tempo libero, la cultura e il turismo, per l'accoglienza turistica e per la prenotazione a distanza di strutture alberghiere, extra alberghiere e simili;

17) l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative per il tempo libero, di turismo sociale, accessibile, e simili, compresa la promozione, la realizzazione e la gestione di pacchetti, tours e circuiti turistici e culturali, percorsi museali, itinerari, visite guidate, escursioni in barca, a cavallo, in bici, immersioni subacquee, battute di pesca sportiva, visite sotterranee, soggiorni climatici per anziani, soggiorni e viaggi formativi rivolti a minori e studenti, campi di sorveglianza e studio naturalistico, paesaggistico, ambientale, architettonico, storico, enogastronomico, folkloristico e culturale in genere a favore di gruppi, associazioni, comunità, con particolare riguardo ai bisogni turistici, culturali e ricreativi dei soggetti svantaggiati e simili;

18) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza, anche con l'ausilio di personale specializzato;

19) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno e di altre simili strutture;

20) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni e altri momenti ludico-ricreativi per il turismo e il tempo libero, atti ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di svago agli utenti e alle loro famiglie;

21) la promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto con mezzi propri e/o di terzi, con autobus, autovetture, pulmini, ambulanze e altri automezzi, con particolare attenzione ai soggetti disabili fisici, psichici ovvero con problematiche motorie e/o di deambulazione.

22) la realizzazione di lavori edili, stradali, acquedotti, demolizioni, manutenzioni di fabbricati quali, a titolo esemplificativo:

a) i lavori di carpenteria, di costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi edilizi e impianti industriali e di edifici civili e industriali, compresi i lavori di tinteggiatura e verniciatura;

b) i lavori di terra e speciali in cemento armato, l'impermeabilizzazioni dei terreni;

c) il restauro di edifici monumentali e il rifacimento e la manutenzione di pavimentazioni stradali;

d) i lavori di sistemazione e manutenzione di giardini e di aree verdi in genere;

e) i lavori di realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici,

impianti idraulici, elettrici, informatici e simili;

f) la gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti e/o magazzini necessari per l'esercizio delle attività societarie;

23) lo studio, la ricerca, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, librario, storico, ambientale e paesaggistico, agendo nel quadro di specifici programmi zonalmente finalizzati, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con gli enti preposti;

24) la promozione e l'assistenza a favore di iniziative imprenditoriali, con particolare riguardo a progetti di autoimprenditorialità individuale e associativa e di imprenditorialità giovanile, specie se svolti nella forma cooperativa, all'impresa sociale, comprese l'organizzazione e la gestione di progetti di formazione imprenditoriale e di educazione all'impresa e all'impresa cooperativa;

25) la promozione, organizzazione e gestione di seminari, convegni, workshop, tavole rotonde e di altre iniziative di incontro, discussione, dibattito, coinvolgimento e approfondimento, compresa l'istituzione e la partecipazione ad altre manifestazioni e iniziative su argomenti d'interesse culturale, scientifico ed economico, compresi i temi afferenti le politiche innovative di sostegno e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli delle Comunità locali, all'economia delle imprese sociali e, in generale, riguardanti l'economia delle Comunità locali;

26) l'offerta di servizi integrati a sostegno delle filiere agroalimentari con consulenze di assistenza tecnico-legale ed economico-finanziaria, compresi servizi di informazione, studi e ricerche nel settore della difesa biologica e integrata a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della certificazione di qualità, l'assistenza alla commercializzazione, i modelli di pianificazione agraria, la realizzazione e gestione di sistemi, opere e interventi infrastrutturali integrati di sviluppo agricolo e rurale;

27) la creazione e la gestione di centri polivalenti e di centri di incubazione d'impresa e d'impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli delle Comunità locali e alla loro integrazione nel contesto socio-ambientale, compresa l'organizzazione e la gestione di attività di animazione territoriale e imprenditoriale;

28) la gestione e lo sviluppo di sistemi di orientamento, la promozione di politiche di alternanza, di tirocini formativi, di integrazione di sistemi di formazione continua e di mobilità, anche in collaborazione con agenzie di lavoro interinale e società specializzate nella ricerca del personale;

29) la realizzazione di lavori metalmeccanici, di impiantistica, di saldatura, di carpenteria metallica e simili;

30) i servizi di facchinaggio e di trasporto di beni e persone, con mezzi propri e/o in noleggio;

31) la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di preparazione di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la prepa-

razione e la somministrazione dei pasti caldi e freddi, la gestione dei servizi di catering, banqueting e simili;

32) La gestione di attività di accoglienza, accompagnamento, assistenza, animazione e trasporto per il tempo libero e la fruizione culturale e turistica del territorio, attraverso mezzi propri o in noleggio quali autobus, pullman, taxi-boat, mototaxi e simili;

33) Attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati all'allestimento e realizzazione di fiere, congressi, attività di animazione, seminari, eventi culturali, sportivi, ricreativi, per il lavoro, per il tempo libero e per il turismo, quali impianti audio e luce, palchi internanti, scenografie, strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;

34) la promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni a sfondo sportivo, culturale e turistico e la promozione di attività sportive, ricreative, culturali e ricettive, anche attraverso la gestione, per mezzo di convenzioni da stipulare con enti preposti, di impianti sportivi, culturali e ricreativi, polivalenti e ricettivi, pubblici e privati;

35) L'attività di promozione, allestimento, gestione e valorizzazione di beni monumentali, siti culturali, mediateche, caffè letterari e informatici, centri informagiovani, centri d'ascolto per attività culturali e sociali, laboratori artistici, parchi di divertimento, strutture polivalenti per la fruizione cinematografica, teatrale, musicale, artistica e culturale in genere, di parchi, musei, riserve, giardini della collezione della flora mediterranea, orti botanici, oasi naturalistiche e aree attrezzate in genere, compresa la promozione di una fruizione turistica e culturale accessibile di complessi chiesastici, spiagge, arenili, anche a favore di soggetti svantaggiati;

36) Lo studio, la ricerca, la salvaguardia, la catalogazione, l'inventariazione, l'archiviazione, la promozione, il restauro, i servizi di informatizzazione per la consultazione, il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, la valorizzazione e gli altri servizi riguardanti i beni librari e archivistici e relativi a testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, cinematografiche e di altre produzioni di interesse artistico e culturale, di biblioteche, emeroteche, videoteche e di collezioni pubbliche e private ovvero relativi ai beni storici, artistici, folkloristici, ambientali, paesaggistici e culturali in genere, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con enti preposti;

37) La realizzazione di censimenti, servizi di inventariazione, catalogazione e mappatura del territorio pubblico, privato ed ecclesiale, dei beni culturali e locali, mobili e immobili, anche attraverso il loro inserimento in cartografie tematizzate, nonché l'elaborazione, l'aggiornamento e la gestione di banche dati personalizzate,

38) La promozione, la gestione e la stessa collaborazione a iniziative editoriali per la produzione e distribuzione di monografie, guide turistiche, riviste, periodici d'informazione, riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi e altro materiale

informativo, compresa la diffusione di dati in qualunque modo effettuata, su supporto cartaceo o magnetico, informatico e telematico, con particolare riguardo alle tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv libere;

39) l'assunzione di lavori e la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire alle esigenze di enti pubblici e privati;

40) lo svolgimento di altre attività, agricole, industriali, commerciali o di servizi comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

La società per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà:

a) Assumere personale non socio, ove non ve ne fosse tra i soci, per comprovati motivi funzionali della Società nonché stipulare contratti, accordi di collaborazione, convenzioni, incarichi, progetti culturali e accordi in genere con Enti pubblici e/o istituzioni accademiche, economiche, religiose e scolastiche, sociali, artistiche, sportive, ricreative e culturali in genere nonché con tutti gli Enti privati e persone fisiche interessate;

b) Compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali e imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;

c) Aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque accessorie alle attività sociali nei limiti imposti dalla legge, attraverso interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma;

d) Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali e di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed emanande;

e) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, industriale e finanziaria, compreso l'acquisto e/o la locazione e/o l'affitto di immobili, strumenti e attrezzature, il compimento di tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, bancario e di leasing necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci è composto da tre a otto, gli stessi debbono essere esclusivamente persone fisiche.

Possono essere soci tutti coloro che in funzione delle qualifiche

professionali ottenute o delle attitudini sviluppate abbiano maturato una comprovata esperienza nell'ambito dei servizi in grado di soddisfare i requisiti di capacità ed attitudine necessari allo svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale.

Possono acquisire la qualifica di soci:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso i qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci sovventori, ai quali spetta una remunerazione non superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

Ogni socio è iscritto nell'apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciali di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati da presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del pre-

sente statuto:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale, potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che *deve* verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo *deve*, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione d'esclusione.

Art. 7 (Domanda d'ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto, fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei punti b), c), d) ed e) relative alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) il numero delle quote che si intende sottoscrivere.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri

non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando agli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e i termini fissati dall'organo amministrativo a:

del capitale sottoscritto;

della tassa d'ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda d'ammissione;

del sovrapprezzo, eventualmente determinato dai soci in sede d'approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o liquidazione o per causa di morte.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, sia per motivi oggettivi che soggettivi.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può

attivare le procedure arbitrali con le modalità previste dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, da regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 20 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, può proporre opposizione al Collegio arbitrale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi

operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui H recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dal scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Fermi restando le disposizioni di cui al titolo II del presente sta-

tuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art 4 della legge 31 gennaio 1992 legge n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto, denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a quattro.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori}

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, che intende trasferire i titoli, gli amministratori, provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuite alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime gravano anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dei soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo al fine dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 25,00 e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluyente nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 1;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalenti.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, fermi restando le destinazioni per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. Nessun utile potrà essere distribuito ai soci.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalenti.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai solo soci finanziatori nella misura massima prevista per la cooperative a mutualità prevalenti.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuita mediante una o più delle seguente forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerandola quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrente fra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni del soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura del presidente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza re-

lativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, ti comma del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire alla assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto dall'art.2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parente entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo e in sua assenza dal vice presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicata dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale, se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies del Codice Civile.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente e ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 32 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuote, da pubbliche amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme amministrative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Organo di controllo)

L'assemblea può nominare il collegio sindacale ovvero un solo sindaco ove consentito dalla vigente normativa.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile

nonchè quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Ari. 34 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico scelto tra gli esperti di diritto e di settore, nominato dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione è nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via rituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale, di cui al comma precedente, è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie per le cause indicate ai numeri 1,2,3,5,6 e 7 dell'art. 2484 del Codice Civile, nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando cri-

teri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamenti e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzioni)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibile, di devoluzione di patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalenti.

Per quanto non prevista dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina della società cooperative", a norme dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.